



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 230607 del 8 novembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera b) –
Quesito in materia di requisiti professionali – Titolare rivendita di generi di monopolio
con relativa tabella speciale (Non Validità)

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede di conoscere se ad un titolare di una rivendita di generi di monopolio, il quale esercita dal 1988 anche la vendita di prodotti riferiti alla tabella speciale relativa, può essere riconosciuto il possesso del requisito professionale ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. riconosce il possesso del requisito a chi ha "*... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ...*".

Per effetto di tale modifica diviene ammissibile il riconoscimento dei requisiti professionali anche in capo al soggetto esercente in proprio, come era peraltro già previsto dal decreto legislativo n. 114 del 1998.

Con riferimento al soggetto in questione, titolare di una rivendita di generi di monopolio si evidenzia che, sulla base della legge 11 giugno 1971, n. 426 "*Disciplina del commercio*" e del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 "*Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio*", recante la disciplina in materia di esercizio dell'attività commerciale antecedente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i titolari di tali rivendite avevano diritto ad ottenere, ove la chiedessero, una tabella merceologica ad essi riservata per la vendita di determinati prodotti.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114 del 1998, ad opera dell'articolo 26 dello stesso, è stato abrogato il D.M. n. 375 del 1988 ad esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9.



Il comma 9 dell'articolo 56 dispone l'istituzione delle tre tabelle speciali, tra cui quella per i titolari di rivendite di generi di monopolio, il cui contenuto è elencato nell'allegato 9 e comprende, tra gli altri, anche la voce pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).

Nonostante tale tabella preveda in minima parte anche la vendita di generi alimentari, la scrivente Direzione ha già avuto modo di precisare che al rivenditore in questione non è richiesto il possesso del requisito professionale, obbligatorio, invece, per le altre attività commerciali al dettaglio inerenti il settore merceologico alimentare.

Ne consegue, pertanto, che in assenza di obbligatorietà del possesso del requisito professionale la titolarità di detta tabella speciale non può dar luogo all'acquisizione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio